

GIUGNO
2020

Numero
113

notiziario per i lavoratori BCC

Comitato di Redazione

Attilio Benatti Valentina Brandi Linda Braschi Gianluca Fusconi Silvia Lambertini Stefano Lanzi Stefano Nannetti Gaetano Riontino



CONGEDI PARENTALI COVID19 & BONUS VACANZE

L'accordo sottoscritto dalla **First/Cisl**, e dalle altre OO.SS. e Federcasse il 9 giugno scorso "*Emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità*", tra le varie facilitazioni prevede un contributo che le aziende erogheranno alle lavoratrici e lavoratori che abbiano utilizzato i congedi di cui all'art. 23 commi primo, secondo e quarto del D.L. 18 marzo 2020 cd "Cura Italia".

Congedi parentali covid19 Le aziende, nei confronti di coloro che a decorrere dal 5 marzo 2020 abbiano fruito dei predetti permessi, **integreranno a proprio carico il 50% della parte di retribuzione imponibile fiscale non coperta dall'indennità** in favore dei Lavoratori con RAL fino ad euro 45.000 e fino ad un massimo di 14 giornate di congedo.

Per gli aventi diritto al congedo di cui sopra previsti all'art. 23, comma quinto, **assistenza figli con disabilità**, detta integrazione del 50% da parte delle Aziende sarà riconosciuta fino ad un massimo di **18 giornate** di congedo ed opererà a prescindere dal livello retributivo.

Pertanto, coloro che abbiano fruito o fruiranno dei predetti congedi, riceveranno il 50% di quanto non pagato dall'Inps, ovvero un'ulteriore 25% circa della retribuzione.

In merito ai **servizi di baby-sitting, centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia**, l'INPS con messaggio del 5 giugno scorso avvisa che, i contributi per questi servizi sono alternativi alla concessione dei congedi parentali covid19. Pertanto abbiamo chiesto un chiarimento al nostro Patronato INAS CISL, in quanto i periodi delle due misure (congedi e bonus) non coincidono. Vi terremo informati.

Bonus vacanze Spetta alle famiglie con ISEE inferiore a 40.000 € nelle seguenti misure: **150 € per i single; 300 € per i nuclei da 2 persone; 500 € per i nuclei con più di 2 persone**. La spesa dovrà essere unica e documentata; il bonus può essere **richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020** e deve essere utilizzato in Italia presso: alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast. Il bonus consente uno sconto dell'80% dal fornitore del servizio ed il restante 20% sarà recuperato come detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

Se hai bisogno di chiarimenti non esitare a contattare il tuo sindacalista.